

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SERVIZI SPORTIVI/FITNESS/CONSULENZA

### 1. PREMESSE

1.1. Le presenti Condizioni Generali ed i relativi Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di fornitura servizi socio sanitari/rieducativo-psicomotori-preventivo-riabilitativi-pre-sportivi/fitness/consulenza e colloqui (d'ora in poi i "Servizi") intercorrente tra Lei (d'ora in poi "Cliente") e la Cooperativa Sociale Colisseum dimensione movimento società cooperativa con sede legale a Cantù via Ciro Menotti, 27 22063 Cantù cod. fisc e p.iva 01910330131 (la "Cooperativa"), stipulato mediante la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione, allegato alle presenti Condizioni Generali.

1.2. Con la sottoscrizione del Modulo di Iscrizione e delle presenti Condizioni Generali di Contratto il Cliente accetta sia le disposizioni ivi contenute sia le disposizioni riportate nell'allegato Regolamento Interno, nonché tutte quelle regole di funzionamento che di volta in volta la Cooperativa dovesse emanare e che saranno comunicate al Cliente mediante affissione ben visibile nei locali del Centro nonché mediante pubblicazioni sugli organi di comunicazione ad esso riferibili (sito internet, newsletter, blog, ecc.).

La Cooperativa si riserva pertanto di apportare modifiche unilaterali ai predetti documenti, previa informativa ai propri Clienti attraverso i predetti mezzi di comunicazione.

### 2. OGGETTO DEL CONTRATTO - ABBONAMENTO

2.1. Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto di un abbonamento che dà diritto all'erogazione da parte della Cooperativa al Cliente di corsi e servizi socio sanitari/rieducativo-psicomotori--preventivo-riabilitativi-pre-sportivi/fitness/consulenza e colloqui, erogati presso il centro di Cantù via Ciro Menotti, 27 e il centro di via del Dos, Como (in seguito, per brevità, i "Centri").

2.2. Le caratteristiche dell'abbonamento e, in particolare, la tipologia dei servizi cui lo stesso dà accesso, la durata, il prezzo e il luogo di frequenza sono dettagliatamente indicati nel Modulo di Iscrizione-Privacy.

2.3. L'Abbonamento è strettamente personale, nominale e non cedibile a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa. La violazione della predetta clausola potrà comportare da parte della Cooperativa la sospensione dell'Abbonamento stesso e/o la risoluzione contrattuale.

### 3. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E NORMATIVA APPLICABILE

3.1. Il Cliente dichiara di aver letto, preventivamente all'acquisto del prodotto tutte le informazioni contenute ne "la scheda del corso-servizio" reperibile on-line agli indirizzi:

<https://www.colisseum.it/palestra-bambini-e-ragazzi/> ; <https://www.colisseum.it/corsi-fitness-adulti/> ;  
<https://www.colisseum.it/corsi-in-piscina-per-bambini-como-cantu/> ;  
<https://www.colisseum.it/corsi-in-piscina-2/>; <https://www.colisseumdanza.it/corsi> ;  
<https://www.colisseumdanza.it/copia-di-chi-siamo> , da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del corso-servizio, le avvertenze, il prezzo e le modalità di pagamento.

### 4. MODALITÀ DI STIPULA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA

4.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 c.c. il presente contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione del modulo di adesione e il Cliente si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nelle Condizioni di Contratto.

4.2. Si precisa che la mancata fruizione dei servizi da parte del Cliente non dà diritto alla restituzione, anche parziale, degli importi versati, e non esonera dagli impegni economici pattuiti.

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SERVIZI SPORTIVI/FITNESS/CONSULENZA**

4.3. Il pagamento del prezzo del Corso/Servizio sottoscritto dal Cliente verrà da quest'ultimo corrisposto in unica soluzione.

### **5. CONDIZIONI FISICHE DEL CLIENTE – CERTIFICATO MEDICO**

5.1 Il Cliente deve produrre e consegnare, all'atto di iscrizione, e comunque entro e non oltre la Data di Inizio dell'Abbonamento, nonché in occasione di ogni scadenza annuale del certificato medico, adeguata certificazione medica esercitata nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto stabilito dal D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012 n. 189 e dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato in GU n. 169 del 20.07.2013 e sue successive modifiche. Il Certificato è valido per un anno ed alla scadenza ricorre l'obbligo di effettuare nuova visita e consegnare alla Direzione un nuovo certificato medico.

5.2 In caso di mancata consegna e/o rinnovo della predetta certificazione medica, la Cooperativa non consentirà al Cliente l'accesso ai Centri per tutto il periodo in cui dovesse risultare perdurante siffatto inadempimento.

5.3 La partecipazione del Cliente a tutte le attività presso i Centri avviene comunque a completo rischio e pericolo del Cliente e la Cooperativa non assume alcuna responsabilità per le conseguenze negative fisiche e/o patrimoniali che il Cliente dovesse subire a seguito del loro esercizio, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave della Cooperativa o dei suoi preposti e/o collaboratori.

5.4. L'occultamento volontario o involontario da parte del Cliente di eventuali patologie o malattie precedenti o in atto al momento della sottoscrizione del Contratto e tali da incidere sull'esercizio delle attività esercitate all'interno dei Centri, darà diritto alla Cooperativa di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno sofferto, oltre a declinare qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente.

5.5 I Clienti iscritti ai Centri devono comunque rispettare le indicazioni tecniche fornite all'atto della visita medica preventiva e riportate poi nel loro programma personale di attività fisica. Per questo motivo devono rivolgersi al personale tecnico di assistenza per essere correttamente seguiti nel programma personale del Corso.

### **6. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

6.1. Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento effettuato dal medesimo, hanno carattere essenziale e rilevante, cosicché l'inosservanza da parte dello stesso di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

### **7. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA**

7.1 La Cooperativa vigilerà con la dovuta diligenza, prudenza e perizia affinché nei Centri non si verifichino incidenti, lesioni, malattie o comunque eventi dannosi e provvede altresì a coprire i relativi rischi nello svolgimento delle attività oggetto del servizio/corso/abbonamento acquistato e condotto sotto la vigilanza del personale qualificato all'interno dei Centri Coliseum, mediante apposita polizza assicurativa, con adeguati massimali, con primarie compagnie assicurative.

7.2 La Cooperativa non sarà responsabile nei confronti del Cliente o aventi causa per i danni derivanti:

i) da un comportamento del Cliente contrario alle norme di legge, alle presenti Condizioni Generali, al Regolamento Interno o alle normali regole di prudenza richieste per l'esercizio delle attività praticate nei Centri;

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SERVIZI SPORTIVI/FITNESS/CONSULENZA

ii) da azioni od omissioni di terzi rispetto alla Cooperativa salvo se dovute a dolo o colpa grave della stessa e, comunque, nei limiti della responsabilità percentuale attribuita alla Cooperativa medesima;

iii) da cause derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

7.3 Inoltre, la Cooperativa non è responsabile per il furto, la perdita o il danneggiamento di denaro o di beni di proprietà del Cliente (o dei suoi ospiti) introdotti all'interno dei Centri, neppure se gli stessi siano custoditi negli appositi armadietti su cui il Cliente avrà la piena disponibilità e dovrà preoccuparsi di svuotare prima di lasciare i Centri.

7.4. Nello specifico, si precisa fin d'ora che la Cooperativa non effettuerà alcuna custodia sugli oggetti lasciati all'interno dei locali dei Centri – ivi compresi quelli riposti negli appositi armadietti messi a disposizione dei Clienti – e, pertanto, non potrà essere invocata da questi ultimi nei confronti della Cooperativa la responsabilità di cui all'art. 1783 del Codice Civile.

### 8. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CLIENTE

8.1 Oltre a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Cliente deve osservare scrupolosamente il Regolamento Interno il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato. In particolare, l'utilizzo di tutte le attrezzature è sottoposto alla pratica del buon senso da parte dei Clienti che in ogni caso sollevano la Cooperativa da qualsiasi responsabilità civile e penale.

8.2. Si specifica fin d'ora che all'interno dei Centri ai Clienti è severamente vietato svolgere alcun tipo di attività di istruttore/personal trainer/allenatore nei confronti di altri Clienti anche se in forma gratuita, essendo le predette mansioni svolte unicamente riservate al personale interno e specificatamente addestrato e qualificato. La violazione di predetta disposizione dà facoltà alla Cooperativa di sospendere l'accesso ai Centri o, in caso di recidiva o colpa grave, di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

8.3 I Clienti e utilizzatore dei Centri, oltre agli specifici Regolamenti, si impegnano a rispettare le seguenti norme comportamentali:

1. non schiamazzare o comunque tenere contegno non corretto;
2. non camminare nelle aiuole;
3. non compiere qualsiasi comportamento che possa recare molestia alle persone o danno alle cose in qualsiasi parte dell'impianto;
4. non danneggiare siepi, piante, alberi, arredi e tutti gli attrezzi che sono messi a disposizione per uso e normale divertimento;
5. non gettare qualsiasi tipo di rifiuto a terra e comunque fuori dagli appositi contenitori;
6. non fumare all'interno dei locali;
7. non frequentare la struttura in stato di ebbrezza;
8. non introdurre cani o altri animali;
9. non utilizzare come porte di ingresso o di uscita le porte di sicurezza.

8.4 Tutti i danni alle strutture ed ai beni dei Centri, anche se nell'esercizio di attività svolte con istruttori, saranno a carico di chi li avrà cagionati ai sensi dell'art. 2043 c.c.

8.5. E' obbligo del Cliente consultare sempre il proprio medico prima di iniziare un qualunque programma di allenamento o dieta rendendosi necessario lavorare sempre sotto stretto controllo medico e tecnico.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SERVIZI SPORTIVI/FITNESS/CONSULENZA

Coliseum è quindi esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità che potesse insorgere qualora il Cliente dovesse eccedere i propri limiti di allenamento nonché da qualsiasi danno che si dovesse verificare mediante l'uso di particolari attrezzature che si rendessero necessarie per seguire il tipo di Corso-servizio prescelto.

8.6. Coliseum non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per infortuni, danni o perdite subiti da alcuna persona o entità, presunti o causati direttamente o indirettamente da qualunque tipo di allenamento, piano nutrizionale, consiglio o qualunque altro servizio.

### 9. CHIUSURE STRAORDINARIE DEI CENTRI

9.1. In caso di lavori di ristrutturazione, riparazione, decorazione, migliorie, pulizie straordinarie, ovvero di esercizio di funzioni speciali di manutenzione straordinaria, comportanti la non utilizzabilità dei Centri, la Cooperativa provvederà ad informare per tempo la clientela.

9.2. Non è prevista alcuna formula risarcitoria o di rimborso in denaro per cause non imputabili alla Cooperativa e/o con specifico riferimento al Centro di Via del Dos, riconducibili a scelte gestionali del Comune di Como, quale proprietario dell'immobile.

### 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. I dati personali del Cliente sono trattati in conformità alla policy privacy allegata, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare nei termini ivi previsti.

### 11. COMUNICAZIONI E RECLAMI

11.1. In adempimento agli obblighi di legge per qualsiasi problema, lamentela o informazioni sull'acquisto il Cliente potrà contattare la società attraverso l'indirizzo mail: [comunicazioni@coliseum.it](mailto:comunicazioni@coliseum.it) ovvero all'indirizzo postale Cooperativa Sociale Coliseum dimensione movimento società Cooperativa Via Ciro Menotti, 27 22063 Cantù (co).

#### Approvazione Clausole generiche:

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

**Genitore esercente la potestà genitoriale/tutore del minore (scrivere in stampatello)**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

#### Approvazione Clausole specifiche:

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: **2.3; 4.2; 5.3; 5.4; 6; 7.2; 7.3; 7.4; 8.6; 9**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

**Genitore esercente la potestà genitoriale/tutore del minore (scrivere in stampatello)**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_